

ci siamo adattati al sistema della rappresentanza della volontà e siamo venuti per venti anni a seguire questa finzione, ma è evidente che le finzioni quando giungono al sommo dell'arco si spezzano, e giunge il momento concreto in cui la funzione appare quella che è.

Se c'è un momento in cui dovete interrogare quelli che pagano col sangue è questo, ed è invece in questo momento che voi vi ammantate delle difficoltà tecniche per rifiutarvi di interrogare coloro che devono effettivamente essere interrogati.

È inutile continuare questa discussione, se la Camera non sente questo grande dissidio politico, questa sua falsa situazione. Ognuno vada per la sua via; ognuno assuma la propria responsabilità. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano il quale ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Prima della convocazione dei collegi elettorali di cui all'articolo 55 della legge 25 giugno 1913, n. 821, ove sia ancora in vigore, cesserà di avere effetto la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri straordinari e devono del pari cessare di aver vigore la legge 21 marzo 1915, n. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato, e le altre leggi e decreti legislativi in quanto limitano la libertà di stampa, di riunione, di associazione e le altre libertà garantite dallo Statuto ».

PEANO. L'articolo aggiuntivo da me presentato è un presupposto della legge che noi esaminiamo.

Nella diligente relazione ministeriale e in quella presentata dall'onorevole Barzilai appare invero chiaro come prima di addivenire alla convocazione dei collegi elettorali queste leggi eccezionali devono cessare di avere il loro effetto.

Ma a me è sembrato opportuno che ciò sia dichiarato esplicitamente; e l'ho fatto non per una pura affermazione astratta, ma perchè ne ho tratto ammaestramento dalla storia stessa del nostro Risorgimento. Nel 1848 fu votata una legge assai simile alla presente, ed allora occorre una disposizione esplicita per abrogarla.

La Camera, nella tornata del 29 luglio 1848, votava appunto la seguente legge:

« Il Governo del Re è investito, durante l'attuale guerra dell'indipendenza (sono le stesse parole usate nella legge del 22 maggio) di tutti i poteri legislativi ed esecutivi e potrà quindi, per semplice decreto Reale,

e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni ».

Dopo l'armistizio di Salasco del 4 agosto 1848, il deputato Cadorna, nella tornata del 17 ottobre 1848, domandò se erano cessati i poteri straordinari conferiti al Governo con la relativa legge, e si ebbe dal Governo del tempo la dichiarazione che con la convocazione della Camera i pieni poteri erano cessati *ipso facto*; ma questa dichiarazione non trovò riscontro nelle disposizioni successive.

Invero nella *Gazzetta Ufficiale* seguivano a pubblicarsi decreti emanati con i pieni poteri, e allora, su proposta del deputato Albini, venne votata un'esplicita legge con cui si abrogavano tali poteri.

La storia di questo periodo di tempo insegna come, appunto durante la guerra, vi siano state varie elezioni fatte prima che la pace avvenisse. Ricorderò innanzi tutto come, dopo l'armistizio di Salasco, e prima che vi fosse la denuncia dell'armistizio stesso, che avvenne solo il 12 marzo 1849, vi fu l'elezione del 22 gennaio 1849. Non solo, ma ricordo che seguirono le elezioni indette il 22 luglio 1849 prima che avvenisse la ratifica del trattato di Milano che seguì il 17 agosto. E siccome la Camera approvò quel trattato solo il 9 gennaio 1850, così furono anteriori a tale approvazione le elezioni del 9 dicembre 1849, precedute dal famoso proclama di Moncalieri. Ora ciò dimostra come sia possibile che anche prima della conclusione della pace possano farsi delle elezioni, le quali ove non fosse approvato l'articolo da me proposto, potrebbero seguire sotto un regime eccezionale.

Ho ricordato questi precedenti unicamente per dimostrare come sia opportuno che una disposizione esplicita sancisca ciò che deve virtualmente intendersi compreso nella presente proposta di legge, e che anzi ne è la sua principale giustificazione.

L'articolo proposto ha del resto un contenuto ben preciso, poichè nella prima parte di esso si stabilisce che prima che sia pubblicato il decreto che indice la convocazione dei collegi devono cessare, se già non sono venuti meno, i poteri straordinari conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915.

Nella seconda parte poi l'articolo si riferisce ai provvedimenti di carattere legislativo emanati, sia in virtù dei poteri straordinari, sia per effetto di altre leggi. Ma per questi provvedimenti si dichiara